

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 5-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 6 giugno 1992

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 2 maggio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 6 giugno 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 1992 e deferita alla Giunta il 12 giugno 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta dell'8 luglio 1992.

Il reato contestato trae origine da una querela per diffamazione, presentata dal Presidente della «Vecchia Cantina Sociale di Alice Belcolle e Sessame», nei confronti del senatore Rognoni quale responsabile del quotidiano «Il Secolo XIX» di Genova in relazione alla pubblicazione, in data 31 gennaio 1991, di un articolo firmato da Stefano Rizzi dal titolo «Cinquemila ettolitri di vino in più rispetto all'uva entrata». Nell'articolo si riferiva che la Polizia di Stato aveva denunciato i responsabili della «Vecchia Cantina» per gravissime irregolarità che avrebbero consentito un rilevante eccesso di produzione vinicola in rapporto al quantitativo di uve introitate.

Il senatore Rognoni ha depositato, l'8 luglio 1992, una memoria nella quale

ricorda che il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova l'archiviazione della querela, perchè il querelante era stato effettivamente raggiunto da una denuncia della polizia giudiziaria che ipotizzava i reati di associazione a delinquere, falso e truffa; l'articolo si limitava a riportare la notizia dell'avvenuta denuncia e ad illustrarne il contenuto; nell'articolo era costante il ricorso a formule lessicali dubitative ed ipotetiche. Ciononostante, il GIP aveva respinto la richiesta di archiviazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui non si configurerebbe come esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di notizie ottenute da organi di P.G. in violazione dell'obbligo del segreto.

La Giunta, pur esprimendo dubbi sulla pertinenza del richiamo, ha adottato la sua decisione principalmente sulla base di due considerazioni: innanzitutto, l'azione penale non presenta i connotati caratteristici del *fumus persecutionis*; in secondo luogo, il senatore Rognoni non era parlamentare quando ha avuto inizio il procedimento penale. Parrebbe una forzatura riferire l'immunità anche a fattispecie verificatesi prima dell'elezione a senatore.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, relatore